

RIVISTA

DEL

DIRITTO COMMERCIALE

E DEL

DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

DIRETTA DAGLI AVVOCATI

A. SRAFFA C. VIVANTE

Prof. ord. della R. Univ. di Torino

Prof. ord. della R. Univ. di Roma



Volume XXI (1923)

PARTE SECONDA

Casa Editrice

DOTTOR FRANCESCO VALLARDI

MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA
NAPOLI - PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRENTO - TRIESTE

Buenos Aires - Montevideo - Rio Janeiro - San Paulo

1923

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO - 19 giugno 1922.

Pres. RUBINO - Est. SOLARO.

Fiat c. Faillace.

La clausola per la quale in caso di ritardo nella consegna non superiore ai 45 giorni il compratore non ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto: in caso di un ritardo maggiore il compratore potrà entro i successivi 15 giorni richiedere l'annullamento del contratto e la restituzione della caparra senza interessi ed esclusa ogni rifusione di danni; se però il compratore non si varrà di tale facoltà entro il termine prescritto, dalla scadenza di detto termine decorrerà un ulteriore periodo di mora di 30 giorni entro il quale il fornitore avrà diritto di dare esecuzione al contratto; e, scaduto anche il periodo di mora, il compratore potrà richiedere l'annullamento del contratto e la restituzione della caparra non porta alla conseguenza che sia in arbitrio assoluto del venditore di eseguire o meno l'impegno assunto col solo carico, in caso negativo, di restituire la caparra senza interessi (1).

Ad ogni modo la interpretazione che assegna al patto tale portata non può essere censurata in sede di Cassazione (2).

La forza maggiore che in modo assoluto abbia impedito la esecuzione degli impegni contrattuali (nella specie: per scopieri ed occupazione delle fabbriche) può essere invocata come causa di annullamento del contratto solamente nel caso che questo dovesse avere esecuzione entro un termine sostanziale e perentorio (3).

Se invece il termine apposto al contratto non aveva carattere assoluto il contratto stesso deve eseguirsi in seguito alla cessazione della forza maggiore, nonostante che nel frattempo le condizioni del mercato siano aggravate in modo oneroso per la parte contro la quale la esecuzione è reclamata e senza che il mutamento fosse umanamente prevedibile (4).

Unicamente le mutate condizioni del mercato potrebbero invocarsi dall'obbligato quando ne derivasse un onere per lui intollerabile (5).

Il compratore ha perciò diritto di avere la merce anche quando riceva cost un valore assai superiore a quello che la merce stessa aveva al momento dello stipulato contratto e col quale essa si affacciava al comune prevedibile intendimento delle parti stipulanti (6).

Il carattere di sostanzialità del termine apposto alla esecuzione del contratto non si presume ma deve risultare chiaramente dalla intenzione delle parti anche quando il contratto stesso sia commerciale (7).

Il giudizio col quale sia stata esclusa tale essenzialità non può essere censurato in sede di Cassazione (8).

L'obbligato non può invocare il sopraggiungere di gravi mutamenti oltre il prevedibile nelle condizioni del mercato per esonerarsi dal far fronte agli assunti impegni se tali mutamenti siano verificati dopo che esso obbligato trovavasi già in mora (9).

L'industriale citato dal cliente per la esecuzione delle assunte forniture non può eccepire che trattandosi di obbligazione di fare non è legittima la sua condanna: ma deve ogni questione del caso risolversi alla sede di esecuzione della condanna che nel frattempo deve essere emanata (10).

Senonché la denunciata sentenza dopo uniformarsi a tali norme di diritto, passata all'applicazione loro, pur proclamando che gli elementi di causa e le deposizioni rese nel giudizio penale dimostravano l'assenza di buoni fede del Banco nella stipulazione del mutuo e pegno, lungi dal far diritto alla chiesta rivendicazione dei titoli, sospese ogni pronuncia in merito e dispose prove per accertamento di circostanze che dovevano dissuadere il Banco da quelle operazioni. In tal modo è venuta a negare quella conclusione e attendibilità di prove che aveva poco prima dichiarate, a ritenere bisognevole di prova quanto aveva dato per provato, mettendosi nella falsa situazione, o di aver poi a confermare il precedente giudizio affermando la responsabilità del Banco ad onta che le nuove prove del Delbecchi non riescano ad approdare o vengano paralizzate dalla controprova spettante di diritto al Banco, il che sarebbe contrario alla logica ed al principio *actor non probante reus absolvendus*, o di dar causa vinta al Banco in seguito alle nuove risultanze, confermando allora il giudizio a più riprese emesso che il Delbecchi ha già provato quanto occorre per riuscire vittorioso.

L'incoerenza e contraddittorietà di motivi, che si risolve nella mancanza loro, è palese (*omissis*).
P. q. m., ecc.

Il creditore ha diritto di scelta tra la risoluzione del contratto o la condanna dell'obbligato alla sua esecuzione anche quando tra le due ipotesi sianvi differenze di conseguenze: e non può l'obbligato esimersi dall'esecuzione del contratto divenuta nel frattempo per lui più gravosa eccettuando che, se il contratto fosse stato risolto, il creditore avrebbe in via di liquidazione di danni realizzato un utile molto minore (11).

La prima delle surricordate eccezioni pregiudiziali nella convenuta fu respinta per l'interpretazione data al patto quinto delle condizioni generali del contratto.

Secondo la Corte le parti intesero unicamente di modificare, convenzionalmente, gli effetti della mora della Ditta venditrice, non permettendo al compratore di esercitare una delle due azioni concesse dalla legge all'art. 1165 cod. civ. quella di risoluzione del contratto per un tempo determinato, a decorrere da quello convenuto per la consegna, cioè per un primo tempo di 45 giorni nel quale era espressamente vietato al compratore di chiedere la risoluzione, decorso il quale termine gli si concedeva il diritto di chiederla entro il breve termine di 15 giorni e sotto pena della proibizione di ricorrere, anche per i 30 giorni successivi, all'azione risolutiva, e cessando, dopo quest'ultimo termine di mora senza che la venditrice avesse provveduto alla consegna, la limitazione convenzionale degli effetti della mora, e perciò disponendosi che il compratore potesse chiedere l'annullamento del contratto e la restituzione della caparra.

Contro una tale interpretazione della clausola quinta desunta dalla lettera e dallo spirito della stessa e che portò la Corte a ritenere infondata la tesi dell'appellante: che la menzione della sola facoltà che avrebbe il compratore di chiedere l'annullamento del contratto significasse la esclusione di quella di richiedere l'esecuzione insorge la Società nel primo mezzo.

Essa sostiene sia l'effetto d'un travisamento del patto quinto, in quanto, grazie alla mutilazione delle parole come sopra si è detto (che si riferirebbero secondo la ricorrente, all'esclusione d'ogni rifusione di danni), la Corte, quando si occupa della parte del patto in cui è scaduto anche il periodo di

(1-11) Forza maggiore, scioperi e insurrezioni.

1. Nel 1919 la società Fiat concluse numerosi contratti di vendita di automobili da eseguirsi alcuni nei primi mesi del 1920, altri nell'estate dello stesso anno.

Tra le clausole di tali contratti importante sopra ogni altra quella contraddistinta col n. 5, del seguente tenore: « In caso di ritardo di consegna non superiore ai 45 giorni il compratore non ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto: in caso di un ritardo maggiore il compratore potrà entro i successivi 15 giorni richiedere con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della società, l'annullamento del contratto e la restituzione della caparra, senza interessi ed esclusa ogni refusione di danni. Se però il compratore non si varrà di tale facoltà entro il termine prescritto alla scadenza di detto termine decorrerà un ulteriore periodo di mora di trenta giorni entro il quale la società avrà diritto di dare esecuzione al contratto. Scaduto anche il periodo di mora il compratore potrà richiedere l'annullamento del contratto e la restituzione della caparra come sopra è detto. Il compratore non potrà mai pretendere, per causa di ritardate consegne di macchine e di parti di ricambio od altro, compensi o refusione di danni. In causa di ritardo dovuto a sciopero anche parziale, serrata, incendi e simili i termini sopra indicati si intendono prorogati di

mora di 30 giorni si concede facoltà al compratore di richiedere l'annullamento del contratto e la restituzione della caparra, ha sostituito patto a patto, cioè a quello che sarebbe intervenuto mai avere il compratore diritto ad agire per l'esecuzione del contratto, il patto che ciò gli fosse vietato solo durante il termine delle previste proroghe.

Al mezzo non può però essere riconosciuta consistenza. Basterebbe al riguardo rilevare non versarsi nel caso di patto di tale tenore da scaturire dallo stesso *ictu oculi*: che le parti avessero convenuto fosse vietato al compratore l'azione per l'esecuzione del contratto.

Invece per giudicare se si fosse o meno pattuito un tale divieto, occorre un lavoro d'interpretazione del patto quinto al quale era la Corte convocata dall'appellante nel paragrafo secondo dell'aggiunta di conclusoria; ed a cui la stessa addivegne (dopo avere avuto cura di trascrivere il tenore del patto, come necessario per la risoluzione del presente e di altri punti di questione), e specificando i vari elementi desunti e dalla lettera del patto e dal movente a cui lo stesso si doveva ritenere ispirato che la convincevano ad adottare la già sovranicordata interpretazione anziché quella voluta dall'appellante.

Non si versa quindi nell'affacciata ipotesi di travisamento, ma in ogni caso si potrebbe solo addebitare alla Corte una erronea interpretazione del patto, non suscettibile di censura in questa sede.

D'altronde non si può convenire col presupposto della ricorrente per dedurre l'erronea interpretazione.

Invero dalla lettura della sentenza denunciata si scorge che non si interpreta il patto nel senso che il periodo di mora estensibile a 90 giorni fosse stato stabilito, oltreché agli effetti dell'azione di risoluzione del contratto a causa di ritardo nella consegna, anche a quelli dell'azione per una consegna da effettuarsi dopo trascorso il periodo di mora; invece ad un'azione concretamente l'esecuzione del contratto il patto era completamente estraneo secondo la Corte del merito.

Non si poteva quindi utilmente dedurre dal pattuito per il suddetto periodo di mora, e da una parità di condizione giuridica nel compratore e

do di tempo uguale alla durata della sospensione anche parziale del lavoro ». Fiat non adempì i contratti in questione e molti dei compratori la condanna in giudizio per l'esecuzione che veniva negata dalla venditrice sostanzialmente i seguenti motivi:

a) Che il patto sopra trascritto toglieva espressamente al compratore la facoltà dell'esecuzione del contratto, concedendogli solo di domandare « l'annullamento del contratto » senza alcuna pretesa « a compensi o refusione di danni »; b) Che i compratori di forza maggiore le impedirono di costruire le automobili per non apposto al contratto e che perciò l'obbligazione sua si era estinta per non aver potuto costruire le macchine in un tempo diverso da quello stabilito nel contratto stesso.

c) Che ad ogni modo, cessati tali eventi di forza maggiore, le condizioni del mercato erano diverse da quelle esistenti al tempo della contratta obbligazione;

d) Che tale mutamento era stato così radicale ed impreveduto da imporre a suo favore l'applicazione della nota clausola *rebus sic stantibus*.

Le decisioni giurisprudenziali al riguardo furono parecchie e non concordi. Mi limito a ricordarne alcune tralasciando di dare una completa cronistoria della controversia — in quanto i numerosi giudicati (di cui pochi furono pubblicati) si pos-